

MICHELE COLETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via Malta 2/8 sc.sin. - 16121 Genova
Tel.010 4551783 Fax 010 4551784

Circolare n. 1, Gennaio 2025

Sommario

Limiti reddituali per detrazioni.....	2
Detrazioni per familiari a carico.....	2
Limite per regime forfettario.....	2
Detrazione per frequenza scuole d'infanzia.....	2
Detrazioni per interventi edilizi.....	3
Bonus elettrodomestici.....	3
Bonus per nuove nascite.....	3
Buono per asili nido.....	4
Tassazione redditi di capitale e criptovalute.....	4
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.....	5
Assegnazione agevolata di beni ai soci.....	5
Estromissione dei beni di imprese individuali.....	6
Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti.....	6
Riduzione aliquota IRES a determinate condizioni.....	7
Obbligo PEC per amministratori società.....	8

Limiti reddituali per detrazioni

Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a **75.000** euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare compreso tra Euro 4.000 ed Euro 14.000 in base al numero di figli a carico e al reddito complessivo.

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le detrazioni relative alle ristrutturazioni edilizie e all'ecobonus, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno

Detrazioni per familiari a carico

La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di **950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni** nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata. È stato previsto, pertanto, un limite di età (30 anni), assente negli anni precedenti.

Limite per regime forfettario

Per l'anno 2025, è elevata da 30.000 euro a **35.000 euro**, la soglia di redditi da lavoro dipendente o di pensione percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario

Detrazione per frequenza scuole d'infanzia

La spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell'imposta sui redditi è elevata da 800 euro a **1.000 euro** per la frequenza di scuole dell'infanzia, del 1° ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.

Detrazioni per interventi edilizi

Per l'annualità 2025, **le aliquote di detrazione scendono al 36%** per tutte le tipologie di intervento (siano essi recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico).

L'unica eccezione riguarda il caso in cui il proprietario o il titolare del diritto reale effettuano lavori sull'abitazione principale (c.d. **prima casa**) con beneficio del **50%**.

Rimane esclusa dai bonus la sostituzione di caldaia alimentata unicamente a combustibili fossili (i.e. tradizionale caldaia a condensazione).

Bonus elettrodomestici

È istituito un contributo per il **2025**, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa).

Il contributo copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un **limite massimo di 100 euro** per ciascun elettrodomestico. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.

Con decreto entro 60 giorni dal 1.01.2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

Bonus per nuove nascite

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni **figlio nato** o adottato **dal 1.01.2025** è riconosciuto un importo una tantum pari a **1.000 euro**, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L'importo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo, è corrisposto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per ricevere tale indennità è necessario presentare domanda all'INPS.

Buono per asili nido

Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di **asili nido**, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di **3 anni di età** e affetti da gravi patologie croniche è pari a **3.600 euro annui** in relazione ai nati dopo il 31.12.2023, a condizione che il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 40.000 euro.

Il valore dell'ISEE del nucleo familiare, anche con riferimento alle altre ipotesi è computato al netto dell'assegno unico e familiare per i figli a carico.

Tassazione redditi di capitale e criptovalute

L'**aliquota base** dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al **26%**.

È aumentata al **33%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle **plusvalenze** e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in **cripto-attività** realizzati a decorrere dal **1.01.2026**.

È eliminata la soglia di esenzione pari a 2.000 euro ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1.01.2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

L'imposta sostitutiva è versata entro il 30.11.2025., che può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.11.2025. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

È introdotta a **regime** la possibilità di avvalersi della **rideterminazione del costo di acquisto** delle **partecipazioni** e dei **terreni** edificabili e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziare e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell'**imposta sostitutiva pari al 18%**. È possibile rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

In ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata devono essere effettuati entro il 30.11 di ciascun anno.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

Le **società** in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il **30.09.2025**, assegnano o cedono ai soci **beni immobili** o **beni mobili iscritti in pubblici registri**, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono fruire delle seguenti disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2024 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1.01.2025, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2024.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello catastale.

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3% all'1,5%) e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).

Le società che si avvalgono delle disposizioni devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.09.2025 e la restante parte entro il 30.11.2025, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 (mediante modello F24).

Estromissione dei beni di imprese individuali

Gli **imprenditori individuali**, previo pagamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 Tuir, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- i beni sono posseduti al 31.10.2024;
- le esclusioni devono essere effettuate dal 1.01.2025 al 31.05.2025.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30.11.2025 ed entro il 30.06.2026.

Per i soggetti che si avvalgono di tali disposizioni gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1.01.2025

Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti

I soggetti che si iscrivono nell'**anno 2025 per la prima volta** alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli **artigiani** o ai **commercianti** possono chiedere una **riduzione** transitoria della contribuzione, nella misura del **50%**.

La riduzione è riconosciuta per **36 mesi** e decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società.

Riduzione aliquota IRES a determinate condizioni

Per il periodo d'imposta 2025, il reddito d'impresa prodotto da S.r.l. può essere assoggettato all'aliquota Ires del 20% (anziché l'ordinario 24%), al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. che una quota non inferiore all'**80% degli utili** dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonata ad apposita **riserva**. Tali utili non possono essere oggetto di distribuzione per almeno 2 anni;
2. che un ammontare non inferiore al **30% degli utili accantonati** di cui alla lett. a) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 sia destinato a **investimenti** relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0), nonché nell'art. 38 D.L. 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), realizzati a decorrere dal 1.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. **Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro** e devono permanere all'interno dell'impresa per almeno 5 anni;
3. il numero dei dipendenti non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
4. siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a **tempo indeterminato** che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 216/2023, in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
5. l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della **cassa integrazione** guadagni nell'esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, c. 1, lett. a) D.Lgs. 148/2015.

La riduzione dell'aliquota non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Obbligo PEC per amministratori società

È disposta l'estensione dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli **amministratori** di imprese costituite in forma societaria.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti